

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti
relativi ad infrastrutture, progettazione

PROCEDURA di GARA n. 2891/A-T/19

Gara Europea a procedura aperta, in modalità telematica, per l'
“Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile Fase 2”,
compreso nel “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico
di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”.
CUP: I92J11000190008 - CIG: 80200789BA

INDICE

Art.1 - Premesse.....	4
Art.2 – Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazione e dotazione tecnico-informatica per la partecipazione alla gara.....	4
Art. 2.1 – Documenti di gara.....	4
Art. 2.2 - Chiarimenti.....	5
Art. 2.3 – Comunicazioni.....	5
Art. 2.4 – Dotazione Tecnico-Informatica per la partecipazione alla gara.....	5
Art.3- Oggetto dell’Appalto e importo.....	6
Art.4-Durata dell’appalto e opzioni.....	7
Art.4.1 -Opzioni.....	7
Art. 5 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.....	8
Art. 6 – Requisiti Generali.....	9
Art. 7 – Requisiti speciali e mezzi di prova.....	10
Art. 7.1 – Requisiti di idoneità’.....	10
Art. 7.2 –Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	10
Art. 7.3 –Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
Art. 7.4 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete; GEIE.....	11
Art. 7.5 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane.....	11
Art. 8 - Avvalimento.....	11
Art.9 - Subappalto.....	12
Art. 10 –Garanzia Provvisoria.....	12
Art.11 -Pagamento del contributo a favore dell’ANAC.....	15
Art.12 –Modalità di presentazione dell’offerta.....	15
Art.13 -Soccorso Istruttorio.....	17
Art.14 -Documentazione Amministrativa.....	18
Art. 14.1 – Domanda di partecipazione.....	18
Art. 14.2 –Documento di gara unico Europeo -D.G.U.E.....	19
Art. 14.3 – Motivi di esclusione.....	20
Art. 15 – Dichiarazioni integrative.....	20
Art. 16 – Documentazione a corredo.....	22
Art. 17 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	22
Art.18– Busta offerta Tecnica.....	23

ART. 19 – Busta offerta economica	24
Art. 20 -Criterio di aggiudicazione.....	24
Art. 20.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	25
Art. 20.2 –Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	27
Art. 20.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	28
Art. 21- Svolgimento operazioni di gara: Apertura della Busta A “Documentazione amministrativa” - Verifica della Documentazione amministrativa.....	29
Art. 22 – Commissione giudicatrice.....	29
Art. 23 - Apertura delle buste “Offerta Tecnica” e “Offerta Tempo - Economica”– Valutazione delle offerte tecniche e tempo - economiche.....	30
Art.24 -Verifica di anomalia delle offerte.....	30
Art.25 - Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto.....	31
Art.26 - Definizione delle controversie.....	33
Art.27 - Trattamento dei dati sensibili.....	33
Art.28 -Disposizioni finali e rinvio.....	33

Art.1 - Premesse

Con Decreto Dirigenziale n. 53 del 04.06.2019 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione – 60-06-00, è stato approvato il capitolato per l'affidamento dell' **“Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile – Fase 2”** compreso nel “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”.

Il CIG attribuito alla gara è il seguente: CIG 80200789BA

Alla scelta del contraente si procederà mediante gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma 3 lettera b) - art.95 del richiamato D.Lgs. 50, secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio sono i territori dei comuni ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno nelle provincie di Salerno [codice NUTS ITF35], di Napoli [codice NUTS ITF33] e Avellino [codice NUTS ITF34], prevalentemente nei comuni di:

- Montoro (AV)
- Fisciano (SA)
- Mercato S.
- Severino (SA)
- Nocera inf. (SA)
- Striano (NA)
- Scafati (SA)
- S. Marzano sul Sarno (SA)
- Scafati (SA)
- Cava de Tirreni (SA).

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Luciano Marini, funzionario tecnico in servizio presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, UOD 02.

Il **Responsabile della Procedura di Gara** è il dott. Umberto Scalo dell'U.S. “Centrale Acquisti” anche ai sensi della Circolare 6006 prot. 406275 del 27.06.2019.

Art.2 – Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazione e dotazione tecnico-informatica per la partecipazione alla gara

Art. 2.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- capitolato d'appalto
- bando di gara;
- disciplinare di gara (con allegati);
- protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 settembre 2007;

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice.

La documentazione di gara è disponibile sul portale delle gare della Regione Campania, all'indirizzo internet <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php>.

Art. 2.2 - Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere inoltrate, esclusivamente, attraverso il portale delle gare, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute fuori tempo utile oppure generiche oppure non pertinenti oppure caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione "chiarimenti" dedicata alla presente procedura sul portale delle gare, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2.3 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale/adesione alla procedura di gara.

Eventuali modifiche o problemi temporanei di funzionamento dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero problemi di accessibilità/utilizzo della propria area privata, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 2.4 – Dotazione Tecnico-Informatica per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica:

- firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s, del D.Lgs. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima, come specificata nella sezione "[Requisiti Minimi](#)" del portale delle gare.

E' utile e necessario che l'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, consulti preliminarmente, le seguenti sezioni del portale delle gare:

- sezione "Normativa e Manuali", in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale "[Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania](#)" e le "[Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta](#)"
- sezione "FAQ".

Per poter partecipare alla gara, l'operatore economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'operatore economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link "Registrati" presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive 6 (sei) ore -all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione della terna di valori, che consente la partecipazione alla gara, è ad esclusivo rischio del concorrente se la registrazione al portale delle gare è effettuata successivamente al termine temporale sopra indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a supportoclienti@afsoluzioni.it.

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

Art.3- Oggetto dell'Appalto e importo

L'appalto ha per oggetto il rilevamento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici in corrispondenza di n. 14 punti ove risultano già installate stazioni di monitoraggio idropluviometrico realizzate nel corso della Fase 1 del medesimo "Intervento immateriale di monitoraggio e protezione civile", lungo il Fiume Sarno ed i suoi affluenti principali Solofrana, Calvagnola e Lavinaio, fermo restando la possibilità, in sede di esecuzione del servizio, di richiedere prelievi ed analisi su qualsivoglia sezione del bacino o di quelli contigui, ove si presentano situazioni individuate dalla stazione appaltante come critiche o potenzialmente critiche dal punto di vista ambientale.

Il periodo di osservazione minimo è di 36 mesi con campionamenti ed analisi che potranno essere comunque indirizzate anche in ulteriori sezioni ed aree ritenute significative nell'ambito dell'intero bacino o di quelli contigui.

I dati di cui alla campagna conoscitiva e di approfondimento di cui all'allegato capitolato dovranno essere utilizzati per l'aggiornamento progettuale del "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO - (DGR 144/2018)", ove non terminato e per la corretta esecuzione degli interventi previsti.

In particolare l'appalto ha per oggetto:

- il Prelievo di campioni d'acqua e la restituzione delle analisi delle seguenti caratteristiche/parametri biologiche e chimico – fisiche:

- Biologici - Cadenza prelievo: 2 volte all'anno;
- Chimico - fisici di base - Cadenza prelievo: ogni 30 giorni;
- Sostanze dell'elenco di priorità Tab. 1/A - Cadenza prelievo: ogni 30 giorni;
- Altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità Tabella 1/B - Cadenza prelievo: ogni 30 giorni.

Tutte le attività sopracitate, dettagliatamente elencate nelle tabelle di cui al Capitolato Speciale d'Appalto o in esso previste, dovranno essere eseguite complete d'ogni e qualsiasi onere e magistero, necessari a dare esauritivo compimento alle stesse.

L'importo complessivo delle attività a misura, compresi nell'appalto, ammonta ad Euro € 1.205.155,00 (Euro unmilione duecentocinquecentocinquantaquattro/00) di cui Euro 15.064,44 (Euro quindicimila sessantaquattro/44) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi dei servizi sono così suddivisi:

QUADRO A*) SERVIZI DI ANALISI AMBIENTALE		
Servizi di analisi chimica e biologica sulle acque	€	1.205.155,00
TOTALE SERVIZI	€	1.205.155,00
Sicurezza speciali	€	15.064,44
Totale soggetto a ribasso	€	1.190.090,56
TOTALE QUADRO A*) - IMPORTO APPALTO	€	1.205.155,00

Art.4-Durata dell'appalto e opzioni

L'appalto avrà la durata minima di 36 mesi naturali e consecutivi nei quali saranno effettuati prelievi con cadenza mensile come da indicazioni del capitolato speciale d'appalto. Il periodo di campionamento ed analisi avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna con le modalità descritte nel CSA. L'Amministrazione si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto, in via d'urgenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016, attesa la necessità di procedere con l'aggiornamento progettuale dell'intervento generale e per il successivo appalto dei lavori.

Art.4.1 -Opzioni

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario del presente appalto, servizi analoghi per un importo

ulteriore massimo di € 240.000,00. Detto importo ulteriore è considerato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'[articolo 35, comma 1](#); per l'indicazione del fatturato minimo richiesto all'art. 7.2, fermo restando l'indicazione di cui al presente articolo si è ritenuto significativo l'importo di base dell'affidamento privo di eventuali incrementi attesa la distribuzione temporale del servizio.

Il ricorso della modalità di affidamento di cui al presente articolo è limitato al periodo di esecuzione del contratto principale comprensivo dell'eventuale aumento offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Resta comunque ferma la possibilità per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del medesimo D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo: aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 – Requisiti Generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 settembre 2007 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 7 – Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati nel presente articolo del disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, oltre che in modalità telematica caricandoli sul portale delle gare della Regione Campania, anche mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 7.1 – Requisiti di idoneità'

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 7.2 –Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Il Fatturato minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, deve essere di importo non inferiore al doppio del valore medio annuale dell'importo posto a base di gara (art. 83 co. 4 e 5 DLgs. 50/2016) ivi compresi gli importi di cui alle opzioni di rinnovo di cui all'art. 4.1 e cioè almeno pari a € 963.436,70 nel settore di attività oggetto dell'appalto. I settori di attività sono: Servizi di laboratorio - CPV 71900000-7.

Tale requisito è finalizzato a garantire una prestazione coerente rispetto al fabbisogno richiesto dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito è fornita mediante una dichiarazione concernente il fatturato oppure con la presentazione delle fatture del settore di attività oggetto dell'appalto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Art. 7.3 –Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Possesso di certificazione sistema gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 relativo a servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche su matrici ambientali;
- b) Possesso di accreditamento ACCREDIA (Sistema Nazionale per Accreditamento Laboratori) in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025: 2005, per almeno il 60% delle prove indicate nell'allegato "Elenco parametri da ricercare";
- c) Aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di personale tecnico pari ad almeno

10 unità.

Art. 7.4 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete; GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art.7.1 lett. a) del presente disciplinare deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo, di cui all'art.7.2 del presente disciplinare, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di conformità ISO 9001:2015, di cui all'art.7.3 lett. a) del presente disciplinare, nel raggruppamento temporaneo, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

I requisiti di cui all'art.7.3 lett. b e c) del presente disciplinare, devono essere soddisfatti almeno dalla mandataria.

Art. 7.5 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'art.7.1 lett. a) del presente disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art.7.2 del presente disciplinare, nonché tecnica e professionale, di cui all'art.7.3 lett. a), b) e c) del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 8 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di cui all'art. 6 del presente disciplinare, nonché dei requisiti speciali, di cui agli artt. 7.1 e 7.3 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si procede a richiedere al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art.9 - Subappalto

Come previsto all'art.8 del capitolato d'appalto, è consentito il subappalto nei termini consentiti dalla legge (art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

E' vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva.

Art. 10 –Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 24.103,10, salvo quanto previsto all'art. 93,

comma 7 del Codice;

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Servizio Tesoreria Banco di Napoli-IBAN IT4010101003593000040000005;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/homepage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema-tipo, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ed essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui all'art. 127, comma 4, del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero

delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la propria operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- e) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio, di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art.11 -Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (CENTOQUARANTA/00), secondo le modalità di cui alla [Delibera 20 dicembre 2015, n.1300](#) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

Art.12 –Modalità di presentazione dell'offerta

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 15 Novembre 2019**, tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

- 1) accedere all'AREA PRIVATA del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 2.4 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su "ACCEDI";
- 2) cliccare sulla sezione "BANDI";
- 3) cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI" (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
- 4) cliccare sulla lente "VEDI", situata nella Colonna "DETTAGLIO" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- 5) visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione "ATTI DI GARA") e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
- 6) cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle

offerte);

- 7) compilare la sezione “**BUSTA DOCUMENTAZIONE**”, allegando la documentazione amministrativa come richiesta all’art. 14 del presente disciplinare;
- 8) per la “**BUSTA TECNICA**” è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall’art. 18 del presente disciplinare;
- 9) per la “**BUSTA ECONOMICA**” inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:
 - a) ribasso offerto, nell’apposito campo “Valore offerto”;
 - b) tempo aggiuntivo di monitoraggio offerto, nell’apposito campo “Periodo di Osservazione Ulteriore”;
 - c) l’offerta economica formulata, secondo il modello A5 allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall’art. 19 del presente disciplinare.
- 10) cliccare su INVIO, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su CONFERMA per inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducibile l’offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. E’ possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

a:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
- c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC. COLLEGATI” in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “OFFERTE” e visualizzare la propria OFFERTA.

Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all’operatore economico, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art.13 -Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art.14 -Documentazione Amministrativa

Nella sezione denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE", l'operatore economico deve allegare i seguenti documenti.

Art. 14.1 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A1 allegato al presente disciplinare, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- a.** nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- b.** nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c.** nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - 1.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 2.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 3.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Art. 14.2 – Documento di gara unico Europeo -D.G.U.E

IL DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche:

- a. deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma;
- b. deve essere stato, previamente, compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico;

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C;

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) PASSOE dell'ausiliaria;
- f) (in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list") dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Art. 14.3 – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del Codice – cfr. art. 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a)** la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;
- b)** la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare;
- c)** la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.3 lett. d) del presente disciplinare;
- d)** la sezione D per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.3 lett. e) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a)** nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b)** nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c)** nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 15 – Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. fornisce i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. attesta la remuneratività dell'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a.** delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b.** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. attesta che il gruppo di lavoro proposto per l'espletamento del servizio risponde all'articolazione ed agli ulteriori requisiti minimi (titolo di studio/esperienza lavorativa/competenze tematiche) previsti all'art. 3.2 del capitolato d'appalto;
6. accetta il protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 settembre 2007 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7. attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 29 agosto 2017, reperibile sul BURC n. 74 del 9 ottobre 2017, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list") attesta di essere in possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
9. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____;
11. indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 2.3 del presente disciplinare;
12. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo. Attesta di essere, altresì, informato, che i dati saranno trattati in attuazione dell'art. 125, paragrafo 4 lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'individuazione degli indicatori del rischio di frode, attraverso un apposito sistema informatico fornito dalla Commissione Europea alle Autorità di Gestione del FSE.
14. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16

marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente art. 14.3.1 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma.

Art. 16 – Documentazione a corredo

Occorre, altresì, allegare i seguenti documenti firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno fideiussoria, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
3. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare;
6. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3 del presente disciplinare;
7. dichiarazioni dei familiari conviventi, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i..

Art. 17 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

(Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- 1) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- 3) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- 4) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 14.3.3 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma.

La documentazione amministrativa, di cui al presente articolo 14, deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica.

Art.18- Busta offerta Tecnica

Nella sezione denominata "**OFFERTA TECNICA**", l'operatore economico deve allegare i seguenti documenti:

- 1) Schede riportanti i Servizi analoghi svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per indagini analitiche e/o caratterizzazioni di acque fluviali o marine di importo almeno pari a € 100.000,00 (sub criterio A1);
- 2) Fascicolo contenente le ulteriori certificazioni possedute dalla ditta oltre quelle di ammissione in riferimento al criterio di valutazione dell'offerta A2 di cui al punto 20.1 del presente disciplinare (sub criterio A2);
- 3) Scheda di calcolo della Percentuale di analisi accreditate relativamente alla matrice acque, superiore alla soglia minima del 60% di partecipazione, redatta secondo il modello T1 allegato alla documentazione di gara (sub criterio A3);
- 4) Schema esplicativo dei campionamenti e analisi aggiuntive rispetto ai minimi di capitolato, redatta secondo il modello T2 allegato alla documentazione di gara (sub criteri A4 e A5);
- 5) Relazione relativa alla modalità di restituzione delle risultanze delle analisi, con riferimento alle rappresentazioni su base territoriale delle aree di possibile contaminazione nonché alla relazione che accompagna ed illustra le risultanze dei campionamenti (sub criterio A6).

La predetta documentazione, a pena di esclusione, deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina, con firma per esteso e in modo leggibile, dal legale rappresentante; tali adempimenti dovranno essere svolti, nel caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante della capogruppo e, nel caso di raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascun componente il raggruppamento.

Le schede riportanti i servizi analoghi non dovranno essere in numero superiore a 3 e dovranno essere redatte su non più di 3 fogli in formato A3 nei quali dovranno essere riportate eventuali elaborazioni grafiche esplicative, documentazione fotografica. È ammessa altresì la presentazione di una relazione esplicativa dei servizi che non deve eccedere le 6 cartelle (fogli A4, massimo 40 righe per pagina carattere Times New Roman 12) scritte su un solo lato.

La relazione relativa al sub-criterio A6 dovrà essere redatta in un massimo di 10 pagine in formato A4. Eventuali rappresentazioni grafiche potranno essere riportate in formati A3 da considerare equivalenti a n.2 pagine A4 nel conteggio massimo complessivo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato d'appalto/progetto a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica di cui al presente articolo 18, deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica e Tempo aggiuntivo.

ART. 19 – Busta offerta economica

Nella sezione denominata **“OFFERTA ECONOMICA”**, l'operatore economico deve inserire il ribasso offerto, nell'apposito campo “Valore offerto” ed indicare il tempo offerto in aggiunta al periodo minimo di osservazione nell'apposito campo “Periodo di Osservazione Ulteriore”, e deve allegare l'offerta tempo ed economica, predisposta secondo il modello A5 allegato al presente disciplinare.

A pena di esclusione, l'offerta tempo ed economica deve essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 14.1 del presente disciplinare.

Non sono ammesse offerte di importo superiore alla base di appalto di cui al presente disciplinare.

Art. 20 -Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La stazione appaltante stabilisce la seguente pesatura percentuale dei punteggi tecnici ed economici nell'ambito del punteggio complessivo:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta qualitativa – Tecnica (PT_{tot})	75
Offerta quantitativa – Economica/Tempo (PET_{tot})	25
TOTALE (P_{tot})	100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = PT_{tot} + PET_{tot}$$

dove:

P_{tot} Punteggio totale;

PT_{tot} Punteggio Tecnico totale attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

PET_{tot} Punteggio Economico Tempo totale attribuito all'offerta economica e tempo aggiuntivo.

Le valutazioni dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e tempo aggiuntivo saranno effettuate secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

Art. 20.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio tecnico (PT) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'aggiudicazione della gara verrà effettuata all'offerta che raggiungerà la votazione più elevata attraverso la procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 (cento) punti applicando i seguenti criteri di valutazione:

- A. Qualità tecnica: punteggio max75 (settantacinque) punti
- B. Offerta tempo aggiuntivo - economica: punteggio max25 (venticinque) punti

Il punteggio a ciascuno degli elementi di giudizio indicati sarà attribuito secondo la seguente tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA			
Descrizione			Totale Punti
A	Offerta qualitative		Da 0 a 75
B	Offerta quantitative		Da 0 a 25
Totale			100
Descrizione			Totale Punti
A	PROFILO TECNICO - QUALITATIVO		Da 0 a 75
	Criterio qualitativo	Punteggio attribuibile	Punteggio massimo

A1	Servizi analoghi svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Per ciascun servizio di indagini analitiche di acque fluviali o marine di importo almeno pari a € 100.000		Fino a 5 punti per ciascun servizio	15
A2	Ulteriori certificazioni possedute dalla ditta Percentuale di analisi accreditate relativamente alla matrice acqua alla soglia minima del 60% di partecipazione	UNI EN ISO 14001	2.5	5
		OHSAS 18001	2.5	
		% parametri accreditati ≥ 80%	15 punti indipendentemente dalla percentuale posseduta	
A3		% parametri accreditati ≥ 70% e < 80%	0.5 per ogni punto percentuale	15
		% parametri accreditati > 60% e < 70%	0.25 per ogni punto percentuale	
A4	Ulteriori campionamenti ed analisi ad integrazione di quelli minimi previsti in capitolato per poter valutare con maggiore dettaglio la qualità delle acque			15
A5	Ulteriori campionamenti ed analisi per l'individuazione degli effetti stagionali dell'uso dei fitofarmaci in agricoltura			10
A6	Restituzione delle risultanze delle analisi attraverso rappresentazione sintetica per diversi livelli di aggregazione (raggruppamenti per famiglie di analiti, per stazioni di rilievo, per corpo idrico, per concentrazioni massime, per concentrazioni medie, ...) in formato sia grafico che alfanumerico (idoneo per la stampa e la pubblicazione via web), con particolare indicazione degli eventuali superamenti delle concentrazioni limite stabilite per legge; georeferenziazione dei dataset su base cartografica e infografiche.			15
Totale offerta tecnica				75
Descrizione				Totale Punti
B	PROFILO ECONOMICO - QUANTITATIVO			Da 0 a 25
	Criterio quantitativo			Punteggio massimo
B1	Tempo aggiuntivo (Aumento del periodo di monitoraggio sulla qualità delle acque oltre i 36 mesi previsti in appalto)			15
B2	Offerta economica			10
Totale offerta economica				25
Punteggio totale massimo				100

A. Valutazione tecnica

Sub-criterio A1 (Servizi analoghi)

Verranno valutati massimo 3 servizi servizio di indagini analitiche di acque fluviali o marine di importo almeno pari a € 100.000 attribuendo a ciascuno un massimo di 5 punti in relazione alla congruenza ed alla similitudine con i servizi oggetto di appalto.

Sub-criterio A2 (Certificazioni aggiuntive)

Verrà verificato l'eventuale possesso delle ulteriori certificazioni, rispetto a quelle richieste tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, possedute con attribuzione del relativo punteggio.

Sub-criterio A3 (Percentuali di parametri accreditati)

Con riferimento alla percentuale di parametri accreditati desumibile dalla scheda appositamente compilata dal concorrente secondo il modello di cui al presente disciplinare verrà attribuito il punteggio massimo al/ai concorrente/i con percentuale superiore all'80%. Per il/i concorrente/i con percentuale di parametri accreditati inferiore all'80% (ma ovviamente superiore al 60% indicato quale requisito minimo di partecipazione) il punteggio verrà attribuito come di seguito:

0.25 punti per ogni punto percentuale >60% e < 70%

0.5 punti per ogni punto percentuale $\geq 70\%$ e < 80%

Sub-criterio A4 (Campionamenti ulteriori rispetto a quelli minimi previsti in capitolato)

Verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che offre il massimo di ulteriori campionamenti ed analisi ad integrazione di quelli minimi previsti in capitolato, per poter valutare con maggiore dettaglio la qualità delle acque.

Il punteggio degli altri concorrenti verrà calcolato attraverso il rapporto tra la loro offerta di ulteriori campionamenti e quella del concorrente con massimo punteggio.

Sub-criterio A5 (Campionamenti ulteriori per l'individuazione degli effetti stagionali)

Verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che offre il massimo di ulteriori campionamenti ad integrazione di quelli minimi previsti in capitolato, per poter individuare gli effetti stagionali dell'uso dei fitofarmaci in agricoltura.

Il punteggio degli altri concorrenti verrà calcolato attraverso il rapporto tra la loro offerta di ulteriori campionamenti e quella del concorrente con massimo punteggio.

I campionamenti ed analisi aggiuntive di cui ai criteri A4 e A5 potranno essere eseguiti, a discrezione della stazione appaltante, sia nel corso dei 36 mesi posti a base di gara, sia nel periodo aggiuntivo offerto dal concorrente di cui al criterio B1.

Sub-criterio A6 (Rappresentazione sintetica risultanze componenti)

Verranno preferite soluzioni particolarizzate che possano determinare la più immediata lettura dei tratti contaminati e del livello di superamento delle soglie normative con eventuale particolare riferimento alle connessioni con l'intero bacino del Fiume Sarno.

Art. 20.2 –Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Con riferimento ai criteri A1 ed A6 di cui di cui alla tabella riportata all'art. 17.1 del presente disciplinare, per i quali non è stato esplicitato un metodo di attribuzione analitico del punteggio nel medesimo art. 17.1, la commissione procede attraverso l'analisi della documentazione tecnica allegata dal concorrente e l'espressione del proprio giudizio qualitativo in base ai seguenti coefficienti:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottimo	1

Più che adeguato	0,8
Adeguato	0,6
Parzialmente adeguato	0,4
Non adeguato	0

(Es. criterio tecnico “j.1” - punteggio massimo previsto: 3 – se il “Giudizio espresso” dal singolo commissario è “Ottimo”, il punteggio attribuito sarà pari a 3; se il “Giudizio espresso” dal singolo commissario è “Più che adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 2,40, se il “Giudizio espresso” dal singolo commissario è “Adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 1,80; se il “Giudizio espresso” dal singolo commissario è “Parzialmente adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 1,20; se il “Giudizio espresso” dal singolo commissario è “Non adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 0).

Una volta terminata la procedura di assegnazione dei punteggi parziali afferenti i diversi sub-criteri A (con modalità meramente analitica per quanto riguarda i sub-criteri A2, A3, A4 ed A5 e con modalità qualitativa per quanto riguarda i sub-criteri A1 ed A6 la Commissione giudicatrice procederà alla determinazione del **Punteggio Tecnico totale (PT_{tot})** attraverso la sommatoria dei punteggi parziali.

Non si procederà a nessuna “riparametrizzazione” ed il punteggio finale sarà quello ottenuto considerando l’arrotondamento alla terza cifra decimale (es. Pt: 43,2346 punteggio attribuito 43,235).

Art. 20.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Il punteggio assegnato all’offerta tempo aggiuntivo verrà determinato nel seguente modo:

$$P(\text{tempo}) = (T_{\text{off}}/T_{\text{max}}) * 15$$

dove:

P(tempo) : punteggio da attribuire (max 15 punti);

T_{off} : tempo aggiuntivo offerto dal concorrente in esame

T_{max}: tempo aggiuntivo massimo offerto;

Il punteggio assegnato all’offerta economica verrà determinato nel seguente modo:

$$P(\text{economico}) = (R_{\text{max}}/R_{\text{off}}) * 10$$

dove:

P(economico): punteggio da attribuire (max 10 punti);

R_{max}: ribasso massimo offerto;

R_{off}: ribasso offerto dal concorrente in esame

Il punteggio dell’offerta economica e tempo totale sarà data dalla somma dei punteggi singoli come sopra calcolati con arrotondamento alla terza cifra decimale come per l’offerta tecnica:

$$P_{\text{ETot}} = P(\text{tempo}) + P(\text{economico})$$

L'Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97 del D.Lgs 50/2016.

Art. 21- Svolgimento operazioni di gara: Apertura della Busta A "Documentazione amministrativa" - Verifica della Documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18 novembre 2019 alle ore 10:00 presso la sede dell'U.S. "Centrale Acquisti" – Via Metastasio, 25/29 – 80125 - Napoli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorno successivo, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul portale delle gare, almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti, le sedute pubbliche successive saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale gare, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse siano composte di Documentazione Amministrativa ed Offerte Tecnica ed Economica è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- a) apertura della Busta Documentazione Amministrativa, controllandone la completezza del contenuto nonché la conformità a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso amministrativo di cui all'art. 13 del presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 22 – Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 23 - Apertura delle buste "Offerta Tecnica" e "Offerta Tempo - Economica"- Valutazione delle offerte tecniche e tempo - economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tempo ed economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritti, rispettivamente, agli artt. 16 e 17.3 del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà, dunque alla determinazione dei punteggi complessivi di ciascun concorrente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 22 del presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato all'art. 21 del presente disciplinare

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e "OFFERTA TECNICA";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art.24 -Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere, contemporaneamente, alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, a mezzo PEC, al concorrente la presentazione, con analoga modalità, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell'art. 22 del presente disciplinare.

Art.25 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'U.S. "Centrale Acquisti" tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la stazione appaltante, purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente risultato primo in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, l'U.S. "Centrale Acquisti", ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente risultato primo in graduatoria di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'U.S. "Centrale Acquisti" prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d), del Codice.

L'U.S. "Centrale Acquisti", previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'U.S. "Centrale Acquisti" procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'U.S. "Centrale Acquisti" aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente, al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la D.G. "AdG FSE e FSC" procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva, comunque, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per

circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Art.26 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art.27 - Trattamento dei dati sensibili

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

I dati saranno trattati, altresì, in attuazione dell'art. 125, paragrafo 4 lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'individuazione degli indicatori del rischio di frode, attraverso un apposito sistema informatico fornito dalla Commissione Europea alle Autorità di Gestione del FSE.

Art.28 -Disposizioni finali e rinvio

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Per tutto quanto non previsto specificatamente nel bando, nel presente disciplinare, nel capitolato d'appalto e dai relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.